

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

## L'insegnamento e il soggiorno ferrarese del giurista Aimone Cravetta

### **This is the author's manuscript**

*Original Citation:*

*Availability:*

This version is available <http://hdl.handle.net/2318/12861> since

*Publisher:*

Leo S. Olschki, Firenze

*Terms of use:*


Open Access

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)

ALBERTO LUPANO

L'INSEGNAMENTO ED IL SOGGIORNO FERRARESE  
DEL GIURISTA AIMONE CRAVETTA



FIRENZE  
LEO S. OLSCHKI EDITORE  
MCMXCV

ALBERTO LUPANO

L'INSEGNAMENTO ED IL SOGGIORNO FERRARESE  
DEL GIURISTA AIMONE CRAVETTA

Nell'età della massima fioritura della giurisprudenza consulente<sup>1</sup> Aimone Cravetta si segnala come un personaggio di primaria importanza non solo nel quadro della cultura giuridica sabauda,<sup>2</sup> bensì anche nel più ampio contesto italiano ed europeo. Senza pretendere di esaurire l'argomento, questa relazione vuole portare un piccolo contributo rivolto a far conoscere brevemente un giurista che fino ad alcuni anni fa sembrava del tutto dimenticato e, in special modo, essa si propone di rievocarne il soggiorno ferrarese, di poca durata ma intenso e laborioso.

Celeberrimo agli occhi dei proprii contemporanei<sup>3</sup> e per tutti i

<sup>1</sup> Per tutti, cfr. A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa. I: Le fonti e il pensiero giuridico*, Milano, Giuffrè, 1982, p. 148 sgg.

<sup>2</sup> Le condizioni generali della giurisprudenza in ambito sabauda sono delineate da G. S. PENE VIDARI, *Stato sabauda, giuristi e cultura giuridica nei secoli XV-XVI*, «Studi Piemontesi», XV, 1986, pp. 135-141; particolarmente per il Cravetta cfr. p. 138.

<sup>3</sup> Tra le numerose espressioni di lode rivolte al Cravetta sono degne di menzione - considerando l'autorevolezza di chi le compose - quelle di Giacomo Menochio e di Anastasio Germonio. Il primo scrisse, vivente l'amico e collega, di avere innanzi l'esempio «Aymonis Cravettae Iureconsultorum primarii compatriisque mei, cuius Delphica responsa et insignes interpretationes summo omnium consensu valde probantur» (J. MENOCHII *In omnes praecipuas recuperandae possessionis constitutiones commentaria*, in Monteregali, Torrentinus, 1565, p. 9). Sul Menochio, insigne consiliatore pavese, detto «Bartolo redivivo», si veda G. PANZIROLI *De claris legum interpretibus*, Lipsiae, apud Jo. Gleditschii filium, 1721, lib. II, cap. CXCIV, pp. 309-310; C. BONARDI, *Lo Studio generale a Mondovì. (1560-1566)*, Torino, Bocca, 1895, pp. 50-56; per le opere e per la bibliografia in generale, cfr. M. ASCHERI, *Konsiliensammlungen (Italien)* in H. COING, *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, II/2, München, Ch. Beck'sche Verlag, 1976, pp. 1214-1215, ora in M. ASCHERI, *Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all'età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1989, pp. 242-243. Il Germonio, allievo del Cravetta, ne pianse la morte con una delle immagini iperboliche care ai poeti cinquecenteschi: «Craveta Ausoniae cum lux, et gloria lucens, / Veraque fons, cecidit totius atque decus» (A. GERMONII *De Academia Taurinensi carmen ac carmina diversi generis*, Taurini, Fr. Dulcem, 1573, p. 36). Sul Germonio, il «più illustre canonista che il Ducato

giuristi almeno sino alla fine del Seicento,<sup>4</sup> il nome del Cravetta è oggi ricordato con crescente interesse dagli studiosi di letteratura consiliare<sup>5</sup> che possono attingere alla sua abbondante produzione scientifica.

La fama del Nostro si spense insieme al declinare del *mos italicus* e perciò il Cravetta fu indicato solo come esempio stimato e illustre di giureconsulto<sup>6</sup> – particolarmente in terra piemontese – allo stesso modo di tanti analoghi nomi, gloriosi ma troppo lontani nel tempo. Rimasero altresì le opere, frutto dell'attività forense e di lunga espe-

---

potesse allora vantare», si veda R. BERTOLINO, *Ricerche sul giuramento dei vescovi. Contributo allo studio del diritto ecclesiastico subalpino*. Parte Prima, Università di Torino, «Memorie dell'Istituto Giuridico», CXXXVIII, II, Torino, Giappichelli, 1971, p. 207 sgg.; e R. NAZ - L. FALLETTI, *Germonio [...] (Anastase)*, in *Dictionnaire de droit canonique*, V, Paris, 1953, coll. 957-963.

Infine va riportato il detto «Cravetta dixit, sat est» scolpito anche sulla lapide sepolcrale del giurista; l'epigrafe è generalmente trascritta dai biografi. Per tutti si consulti G. PANZIERO-LI, *De claris*, cit., lib. II, cap. CLXXX, p. 295.

<sup>4</sup> La citazione delle opere del Cravetta, unitamente all'elogio per l'autore, è ricorrente nei testi dei maggiori giureconsulti sabaudi. A titolo d'esempio si vedano: Ottaviano Cacherano (O. CACHERANI *Decisiones sacri Senatus pedemontani*, Venetiis, apud A. Pinellum, 1610, Decisio CX, c. 121v); e Antonino Tesauo (A. TESAURI *Novae Decisiones sacri Senatus pedemontani*, Aug. Taurinorum, apud I. D. Tarinum, 1609, *Praefatio*, c. 9v). Per notizie sul Cacherano cfr. V. CASTRONOVO, *Cacherano d'Osasco, Ottaviano nel Dizionario Biografico degli Italiani* (d'ora in poi indicato con la sigla D.B.I.), XVI, Roma, 1973, pp. 57-59; M. ASCHERI, *Konsiliensammlungen*, cit., II/2, pp. 1215-1217, ora in M. ASCHERI, *Tribunali*, cit., pp. 213, 244, 247; G. M. ZACCONE, *La biblioteca del giurista Ottaviano Cacherano d'Osasco*, «Rivista di Storia del Diritto Italiano», LIX, 1986, pp. 321-339. Gli importanti – anche se inascoltati – suggerimenti del Cacherano al duca Emanuele Filiberto sull'organizzazione della giustizia sabauda sono stati studiati da C. PECORELLA, *Introduzione a Il libro III degli Ordini Nuovi di Emanuele Filiberto*, Torino, Giappichelli, 1989, pp. LII-LIV.

Sul Tesauo resta valido, al fine di una sommaria informazione, quanto riferisce il Dionisotti (C. DIONISOTTI, *Storia della magistratura piemontese*, II, Torino, Roux, 1881, p. 273). Per un ragguaglio sulle opere, cfr. M. ASCHERI, *Konsiliensammlungen*, cit., II/2, p. 1217, adesso in M. ASCHERI, *Tribunali*, cit., p. 216. Ha completato uno studio aggiornato sul personaggio P. CASANA TESTORE, *Note su un giurista del XVI secolo: Antonino Tesauo*, «Bollettino Storico Bibliografico Subalpino», XC, 1992, pp. 281-309. Persino Ugo Grozio ebbe presente l'elaborazione dottrinale del Cravetta come ha segnalato Robert Feenstra nel suo intervento *Théories sur la responsabilité civile dans le droit savant* al 4th Course (october 1991) della International School of Ius Commune di Erice.

<sup>5</sup> Cfr. P. GROSSI, *Ricerche sulle obbligazioni pecuniarie nel diritto comune*, Circolo Toscano di Diritto Romano e Storia del Diritto, II, Milano, Giuffrè, 1960, nota 91, p. 134; L. LOMBARDI VALLAURI, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, Pubblicazioni dell'Istituto di filosofia del diritto dell'Università di Roma, Terza Serie, 2, Milano, Giuffrè, 1975, p. 154, pp. 156-157; M. ASCHERI, *Konsiliensammlungen*, cit., II/2, p. 1212, ora in M. ASCHERI, *Tribunali*, cit., pp. 238-239; E. MONGIANO, *Ricerche sulla successione intestata nei secoli XVI-XVIII. Il caso degli Stati sabaudi*, Torino, Giappichelli, 1990, *passim*.

<sup>6</sup> Emblematico, riguardo al Cravetta, è ad esempio l'atteggiamento di Gian Vincenzo Gravina (J. V. GRAVINAE *Originum iuris civilis libri tres*), I, Neapoli, Mosca, 1713, lib. I, n. CLXXI, p. 174).

rienza universitaria, scritti che ebbero parecchie edizioni di successo fino alla prima metà del XVII secolo.

È doveroso citare i ponderosi tomi delle raccolte consiliari, *Consilia sive responsa*; il *Tractatus de antiquitatibus temporum*; <sup>7</sup> il *Responsum pro republica Saviliani*; il *Responsum pro genero*; e ancora: *Dissolutiones dubiorum*; *Repetitio rubricae ff. de legatis I*; *Repetitio l. I de legatis I*; *In primam et secundam ff. Novi*; *In primam et secundam Infortiati*; *De augmento monetae*.<sup>8</sup> Si tratta di testi preziosi per erudizione, composti in elegante latino, i quali esprimono anche una buona cultura umanistica. Gli stessi caratteri sono riconoscibili nell'unica opera del Cravetta di genere letterario, a metà strada tra il filosofico ed il giuridico, che egli scrisse in commemorazione del maestro Gian Francesco Corti junior:<sup>9</sup> il *Dialogus discipuli Curtii iunioris* stampato a Torino nel 1533.<sup>10</sup>

Qualche cenno biografico gioverà a conoscere meglio Aimone Cravetta.<sup>11</sup> Nato a Savigliano nel 1504 da un nobile avvocato (la madre fu dei Benso di Chieri, dello stesso ramo di quella famiglia che sarebbe divenuta Benso di Cavour<sup>12</sup>), Aimone si laureò in giurisprudenza a Torino sotto la guida di Giovanni Antonio De Rossi<sup>13</sup> e del Corti iunior; subito dopo venne chiamato ad insegnare diritto civile

<sup>7</sup> Il *Tractatus* in molte edizioni è intitolato *de antiquitate temporis*.

<sup>8</sup> Il complesso delle vicende giuridiche legate ai fenomeni monetari è trattato da M. T. GUERRA MEDICI, *Le variazioni dei valori monetari nel diritto comune. Note sulla giurisprudenza piemontese dei secoli XVII-XVIII*, «Rivista di Storia del diritto italiano», L, 1977, p. 213 sgg. In particolare sul Cravetta cfr. pp. 263, 269, 289, 301.

<sup>9</sup> Sul Corti è utile consultare: G. PANZIROLI, *De claris*, cit., lib. II, cap. CLIV, p. 264; M. ASCHERI, *Konsiliensammlungen*, cit., II/2, p. 1212, adesso in M. ASCHERI, *Tribunali*, cit., p. 238; M. G. DI RENZO VILLATA, *Scienza giuridica e legislazione nell'età sforzesca*, in *Gli Sforza a Milano e in Lombardia e i loro rapporti con gli Stati Italiani ed europei (1450-1535)*, Atti (Milano, 18-21 maggio 1981), Milano, Cisalpino-La Goliardica, 1982, nota 69, pp. 111-112.

<sup>10</sup> Il *Dialogus* - articolato su ragionamenti e considerazioni rapide ed efficaci - è tutto costruito su una concezione amara e pessimista del mondo e delle vicende, o meglio delle miserie, umane; esso va collegato allo spirito del *De remediis utriusque fortunae* del Petrarca - opera di grande fortuna nell'età rinascimentale - e all'umanesimo di Erasmo da Rotterdam.

<sup>11</sup> Un elenco dettagliato delle fonti archivistiche e bibliografiche circa la vita del Cravetta si trova in A. OLMO, *Cravetta, Aimone*, in D.B.I., XXX, Roma, 1984, pp. 580-581. Va rilevato che l'Autore conclude la voce formulando un giudizio assai poco generoso e, direi, ingiusto, riguardo alla fama e alle capacità del giurista piemontese.

<sup>12</sup> Cfr. A. MANNO, *Il patriziato subalpino*, II, Firenze, Civelli, 1906, p. 241.

<sup>13</sup> Per il De Rossi, membro del «Consilium Taurini residens» e lettore sia in patria, sia a Padova, dove morì, cfr.: G. PANZIROLI *De claris*, cit., lib. II, cap. CLXVI, pp. 275-276; M. ASCHERI, *Konsiliensammlungen*, cit., II/2, p. 1212, ora in M. ASCHERI, *Tribunali*, cit., p. 238; E. MONGIANO, *De Rossi (De Rubeis, Rubei) Giovanni Antonio*, in D.B.I., XXXI, Roma, 1991, pp. 198-199.

nella stessa Università e il duca Carlo II di Savoia lo nominò pure giudice a Cuneo. Nel frattempo Aimone prese in moglie Francesca Porporato, figlia di Gian Francesco<sup>14</sup> rilevante figura dello Studio di Torino nonché presidente del «Consilium Taurini residens».<sup>15</sup>

L'invasione francese degli Stati di casa Savoia provocò al Cravetta gravi difficoltà.<sup>16</sup> Desolato dalla guerra, che considerò sempre come segno di barbarie, il giurista piemontese passò le Alpi e risiedette a Grenoble esercitando la professione forense e consolidando il proprio prestigio di pratico esertissimo. Vi restò sette anni.<sup>17</sup> Rientrato a Savigliano proseguì l'avvocatura con crescente successo; finalmente, nella primavera del 1548, raggiunse Ferrara per assumere gli incarichi di consigliere del duca e lettore di diritto civile.<sup>18</sup>

<sup>14</sup> Il Porporato fu lettore di civile nell'Università di Torino, avvocato fiscale nel «Consilium Taurini residens», e, da ultimo, presidente dello stesso nonché gran cancelliere del Ducato. Di lui vi sono ampi ragguagli in C. ALLIAUDI, *Notizie Biografiche su Gian Francesco Porporato*, Pinerolo, Chiantore, 1866, p. 11 e sgg. L'alleanza matrimoniale tra il Cravetta e la famiglia Porporato è descritta alle pp. 68-69. Sulle nozze, frequenti all'interno del ristretto ceto dei grandi giuristi subalpini, cfr. G. S. PENE VIDARI, *Stato Sabauda, giuristi*, cit., p. 139. Un aspetto importante dell'attività del Porporato nello Stato sabauda è ricostruito da P. G. PATRIARCA, *La riforma legislativa di Carlo II di Savoia. Un tentativo di consolidazione agli albori dello Stato Moderno. 1533*, Deputazione Subalpina di Storia Patria, Biblioteca Storica Subalpina, CCIII, Torino, 1988, pp. LXXXII-LXXXV.

<sup>15</sup> Le funzioni del «Consilium Taurini residens» e la evoluzione dell'organo dal XV secolo in avanti sono ricostruite da I. SOFFIETTI, *Introduzione in Verbal del Consilium cum domino residens del Ducato di Savoia (1512-1532)*, (Acta Italica, 17), Milano, Giuffrè, 1969, p. xx sgg. Cfr. anche I. SOFFIETTI - C. MONTANARI, *Problemi relativi alle fonti del diritto negli Stati sabaudi (secoli XV-XIX). Appunti dalle lezioni del corso di Esegisi delle fonti del diritto italiano (a.a. 1987-1988)*, Torino, Giappichelli, 1988, p. 2 sgg.

<sup>16</sup> Persa la carica di Cuneo, stette relegato due anni nel castello di Cardè. In proposito esiste una sibillina testimonianza del Cravetta a conclusione del «Consilium ultimo loco redditum per authorem in urbe Taurini ante bellum» datato «Taurini 8 februarii 1536» dove egli afferma «Hic finiuntur responsa per clarissimum et viridicum iurisconsultum Do. Aymonem Cravettam a Saviliano Taurini reddita ubi accedente insanienteque bello cum formidine militum prolixiore et lacrymoso, non diutius agere licuit, sed in arce delituit supra biennium illustrissimi domini Cardeti a libris, a suis absens per gravissimam temporis iacturam» (A. CRAVETTAE *Consilia sive responsa*, Lugduni, Pesnot, 1579, n. CCLX, p. 533).

<sup>17</sup> Sono ancora parole del Nostro: «Deinde cum res Pedemontium desperatas videret [Cravetta], in urbem Gratianopolis transmigravit sub anno 1538 mense aprilis, ubi annos septem et dimidium egit» (*Ibid.*).

<sup>18</sup> Per l'arrivo del Cravetta nella capitale estense cfr. due importanti «consilia» sottoscritti, rispettivamente, «Ferrariae 17 aprilis 1548» e «Ferrariae 22 mai 1548», «Pro illustri domina Faustina de Varano contra illustrem dominam Camillam de Malatestis», *Ivi*, n. CCCXXV, pp. 695-697; «Pro dominis Alexandro et Jeronimo de Amadis fratribus et civibus Mantuani contra d. Alexandrum et Baptistam eius filios de Basani etiam cives Mantuae», *Ivi*, n. CCCXXVI, pp. 697-699). Ancora il Nostro scrive, al termine di una sua celebre *Repetitio*, di averla conclusa «Ferrariae, sub festum S. Luciae [13 dicembre] 1548» (A. CRAVETTAE *Repetitio rubricae ff. de legatis I*, Venetiis, s.t., 1549, c. 88r).

In merito sono poi incontrovertibili i «Ruoli» di pagamento, pubblicati dal Franceschini, i quali segnalano dall'ottobre 1548 alla fine dell'anno accademico, nel 1549, i versamenti ef-

La corte degli Estensi si collocava ancora tra le più ammirate e splendide d'Europa, sebbene fosse già stato avvertito qualche segnale di crisi, soprattutto politica.<sup>19</sup> La stessa Università ferrarese aveva risentito le immediate conseguenze di questa situazione, tant'è che durante il periodo compreso tra il 1496 e il 1531 le lauree conferite furono poche e i lettori dello Studio ricevettero saltuariamente le loro retribuzioni.<sup>20</sup> Tuttavia, alla venuta del Cravetta, la vita scientifica dell'Ateneo era in ripresa: insegnanti come Carlo Ruini,<sup>21</sup> Andrea Alciato,<sup>22</sup> e Ludovico Cato<sup>23</sup> avevano restituito decoro alla facoltà giuridica. A Ferrara affluivano studenti italiani ed europei. I volumi dei laureati pubblicati dal Pardi documentano la presenza di un discreto

fettuati al Cravetta «deputatum ad lecturam ordinariam iuris civilis in sero» per un totale di 828.16 lire marchesane [Sec. XVI, Busta 4, Fasc. «Ruoli paga», in Archivio di Stato di Ferrara - Archivio Storico del Municipio di Ferrara, d'ora in poi citato A.S.F.] pubblicato da A. FRANCESCHINI, *Nuovi documenti relativi ai docenti dello Studio di Ferrara nel sec. XI*, Deputazione Provinciale Ferrarese di Storia Patria, Serie Monumenti, VI, Ferrara, 1970, pp. 67 e 71.

Tuttavia il Borsetti fissa al 1549 l'arrivo del Cravetta, riferendosi ad un rotolo, da lui consultato, risalente a quell'anno (F. BORSETTI, *Historia almi Ferrariae Gymnasii*, Pars prima, I, Ferrariae, Pomatelli, 1735, lib. III, p. 199; Pars secunda, I, lib. II, p. 1725). Considerati gli elementi esposti in precedenza, la data va indubbiamente anticipata al 1548. Sulla festosa accoglienza ricevuta dal Cravetta nella capitale estense cfr. C. NOVELLIS, *Biografia di illustri saviglianesi*, Torino, Favale, 1840, p. 67.

<sup>19</sup> M. CATTINI - M. A. ROMANI, *La corte nella storiografia economica italiana. Ovvero sulle tracce di un problema inesistente*, in *La corte nella cultura e nella storiografia. Immagini e posizioni tra Otto e Novecento*, a cura di C. Mozzarelli e G. Olmi, Centro studi sulla società di antico regime, Biblioteca del Cinquecento, 21, Roma, Bulzoni, 1983, pp. 116-117. La situazione della corte e delle terre ferraresi nel primo Cinquecento è descritta da L. MARINI, *Lo Stato Estense*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. GALASSO, XVII, *I Ducati padani, Trento e Trieste*, Torino, UTET, 1979, pp. 31-34. Cfr. T. DEAN, *Land and power in late medieval Ferrara*, Cambridge, Univ. Press, 1988, pp. 69-73 e pp. 91-93.

<sup>20</sup> A. FRIZZI, *Memorie per la storia di Ferrara*, IV, Ferrara, Servadio, 1848, p. 166. La stessa notizia è ripresa da L. MARINI, *Lo Stato Estense*, cit., p. 33. Cfr. anche G. PARDI, *Lo Studio di Ferrara nei secoli XV e XVI con documenti inediti*, «Atti della Deputazione Provinciale di Storia Patria», XIV, ristampa anastatica, Bologna, Forni, 1972, p. 39.

<sup>21</sup> Per il Ruini, richiestissimo (e pagatissimo) consiliatore emiliano, si veda: G. PANZIROLI *De claris*, cit., lib. II, cap. CXLIII, pp. 255-257; M. ASCHERI, *Konsiliensammlungen*, cit., II/2, p. 1213, ora in M. ASCHERI, *Tribunali*, cit., p. 239. Una dettagliata biografia del Ruini in M. CAVINA, *Dottrine giuridiche e strutture sociali padane nella prima età moderna. Carolus Ruinus (1456-1530) eminentis scientiae doctor*, Seminario Giuridico della Università di Bologna, n. CXXII, Milano, Giuffrè, 1988. I ripetuti soggiorni ferraresi del Ruini (dal 1486 al 1501 e negli anni 1509-1510) sono descritti alle pp. 15-17, 18, 20.

<sup>22</sup> Sull'Alciato e sulla permanenza a Ferrara cfr. G. L. BARNI, *Le lettere di Andrea Alciato giureconsulto*, Firenze, Le Monnier, 1953, lettere nn. 121-143 alle pp. 189-205; R. ABBONDANZA, *Alciato (Alciati), Andrea* in D.B.I., II, Roma, 1960, pp. 69-76; M. ASCHERI, *Konsiliensammlungen*, cit., II/2, p. 1213, ora in M. ASCHERI, *Tribunali*, cit., p. 241; M. G. DI RENZO VILLATA, *Scienza giuridica*, cit., pp. 103-110.

<sup>23</sup> Cfr. T. ASCARI, *Cato, Ludovico*, in D.B.I., XXII, Roma, 1979, pp. 392-394.

numero di subalpini, anche illustri, sudditi del duca di Savoia<sup>24</sup> e del marchese di Monferrato,<sup>25</sup> nonché di francesi, provenienti specialmente dal Delfinato o da Grenoble,<sup>26</sup> regioni che il Nostro conosceva bene.

È interessante riscontrare, nei rotoli accademici, che nel maggio 1548, in occasione della laurea in medicina di un cuneese, tra i testimoni<sup>27</sup> fu compreso l'avvocato Bernardino Cambiano, concittadino del Cravetta, suo amico e collaboratore.<sup>28</sup>

Il Cravetta fu pure chiamato a far parte dei Consigli del principe ed egli stesso, almeno dall'ottobre 1548, si qualificò «senator ducalis, interpretumque Ferrariae primus» oppure «ducalis consiliarius».<sup>29</sup> An-

<sup>24</sup> Il 26 gennaio 1535 si laureò in 'leggi' Ottaviano Cacherano d'Osasco (G. PARDI, *Titoli dottorali conferiti dallo Studio di Ferrara nei sec. XV e XVI*, ristampa anastatica (Bologna, Forni, 1970), pp. 122-123). Sul Cacherano si veda *supra* nota 4.

<sup>25</sup> Il 27 gennaio 1546, promotore l'Alciato, si laureò in 'leggi' «Oliverius Capellus, casalensis» (*Ivi*, pp. 140-141). Oliviero Capello, nobile, commissario generale del Marchesato e ambasciatore a Vienna della città di Casale, si distinse nella lotta intrapresa contro il dominio del duca Guglielmo Gonzaga sul Monferrato. Infatti egli preparò nel 1567 una macchinosa congiura che, scoperta, fu soffocata con crudeltà da Guglielmo e dal vescovo di Casale suo alleato; in conseguenza della ribellione la città di Casale perdette ogni libertà municipale. Sul fatto si veda G. A. DI RICARDONE, *Annali del Monferrato (951-1708)*, I, Torino, Cartostampa, 1972, pp. 610-677.

<sup>26</sup> G. PARDI, *Titoli dottorali*, cit., pp. 132-133; pp. 134-135; pp. 154-155.

<sup>27</sup> I testimoni alle lauree erano «persone colte o che avevano relazione con lo Studio, e quindi fanno conoscere, dirò così, l'ambiente intellettuale di una città» (*Ivi*, p. 8).

<sup>28</sup> Cfr. laurea in medicina del 26 maggio 1548, - co-promotore Ludovico Musa Brasavola - di «Io. Haenoch buschensis Pedemontis» (*Ivi*, pp. 148-149).

<sup>29</sup> Tra le carte pubblicate dal Franceschini vi è un pagamento effettuato «Magnifico Domino Aymoni Cravettae Justitiae consiliario et Ducali consiliario secreto anno 1549» (Sec. XVI, Busta 4, Fasc. «Ruoli paga», anno 1560-1561 in A.S.F., pubblicati da A. FRANCESCHINI, *Nuovi documenti*, cit. p. 119).

Il Consiglio di giustizia venne istituito a Ferrara nel 1453 da Borso d'Este nel quadro delle riforme amministrative voluto da questo principe. Il consesso fu talvolta chiamato «Consilium domini marchionis» e funzionò inizialmente come organo consultivo e legislativo, coadiuvando il principe nell'attività di governo. Lo componevano tre giuristi, scelti sempre tra stranieri, stipendiati con cinquanta lire marchesane l'anno. Nell'istituzione del Consiglio di giustizia si può scorgere un processo di imitazione del modello fornito dall'assetto amministrativo dei Visconti di Milano; anzi quando Borso ricevette il titolo ducale, godette di maggiore autorità e il Consiglio di giustizia ebbe nuovi poteri a somiglianza dell'omonimo organo milanese: divenne corte giudiziaria per i casi assegnati ad esso dal duca e funzionò qualche tribunale di appello superiore rispetto ai giudici inferiori (W. L. GUNDERSHEIMER, *Ferrara. The style of a renaissance despotism*, Princeton N.J., Univ. Press., 1973, pp. 142-144, p. 291, pp. 295-296). A Ferrara attorno al 1463 comparve pure il Consiglio segreto estense, collocandosi nella stessa ottica di riordinamento amministrativo e di definizione formale del potere del principe che già aveva ispirato la creazione del Consiglio di giustizia; anche stavolta vi era quale esempio ispiratore il Consiglio segreto di Milano. Il secondo organo estense non era 'segreto' nel senso proprio del termine: probabilmente si trattava di un Consiglio 'privato' del principe, simile al Consiglio del principe feudale. La maggioranza dei componenti veniva scelta tra i laureati in leggi. Così i Consiglieri segreti (il numero oscillava fra tre e undici) apparivano nel lo-



zi, forse, la nomina a consigliere precedette quella di lettore, in quanto già nel luglio 1548, per la laurea in leggi di «Franciscus Vachonus» di Grenoble, compare, oltre al promotore Ludovico Cato, anche il Nostro indicato quale «consiliarius ducalis».<sup>30</sup>

Non restano molte testimonianze sull'attività universitaria del Cravetta a Ferrara; infatti l'Archivio dello Studio, per il periodo che interessa, finì malamente disperso nel 1834<sup>31</sup> ed i pochi documenti superstiti non dicono molto sul giurista piemontese. Complessivamente si apprende che il Cravetta presenziò - in qualità di promotore - solo a tre lauree;<sup>32</sup> dunque, considerata questa ridotta partecipazione, si può pensare che il saviglianese sia stato assai più impegnato a corte, nella veste di consigliere, che nelle aule di scuola. Del resto è noto che gli Estensi chiamavano nella loro capitale soprattutto giuri-

---

ro insieme come una équipe di tecnici, adeguatamente preparati, cui il duca sottoponeva di giorno in giorno i più delicati problemi riguardanti l'amministrazione dello Stato (*Ivi*, pp. 144 e 290). Riguardo ai due organi consultivi estensi e al progressivo sviluppo delle funzioni da essi svolte, si veda L. CHIAPPINI, *Gli Estensi*, Varese, Dall'Oglio, 1967, pp. 321-322.

Le caratteristiche del Consiglio di giustizia e di quello segreto milanese - organi fondamentali dell'amministrazione centrale viscontea e sforzesca, soprattutto nel campo giudiziario - sono descritte da C. SANTORO, *Gli uffici del dominio sforzesco (1450-1500)*, Milano, Ist. Enc. It., 1948, pp. XIX-XXII; sul processo evolutivo delle due magistrature e sulla finale trasformazione d'esse nel Senato milanese voluto da Luigi XII nel 1499, cfr. U. PETRONIO, *Il Senato di Milano. Istituzioni giuridiche ed esercizio del potere nel Ducato di Milano da Carlo V a Giuseppe II*, Ius Nostrum, Studi e testi pubblicati dall'Istituto di Storia del diritto italiano dell'Università di Roma, 17, 1, Milano, Giuffrè, 1972, p. 30 sgg.; pp. 51-58; M. G. DI RENZO VILLATA, *Scienza giuridica*, cit., pp. 125-129.

Comunque differenze profonde dividevano i Consigli ferraresi dai milanesi, pure nelle modalità di svolgimento delle sedute; ad esempio i due corpi estensi talvolta si riunivano congiuntamente, fatto non rilevato per i Consigli lombardi. Il Cravetta, membro dell'uno e dell'altro organo, si definì «senator»; questo è il segnale evidente che forse i due consessi, presi in considerazione come un solo strumento di governo del principe, venivano a formare un «Senato», cioè un collegio designato con termine decisamente aulico e ben accetto sia all'ambizione del sovrano, sia all'orgoglio dei consiglieri. Giova ricordare che «già il passaggio dalla denominazione "consiglio" a quella "senato" non è priva di sostanziali riflessi che testimoniano del progressivo mutare della funzione del consiglio», portando così alla «integrazione del consiglio nella struttura ordinaria del sistema giudiziario» (U. PETRONIO, *Senato in Enciclopedia del diritto*, vol. XLI, Milano, 1989, p. 1153).

<sup>30</sup> Cfr. laurea in «leggi» del 21 luglio 1548, - promotori «Ludovicus Cato, Aimon Cravetta pedemontanus consiliarius ducalis» - di «Franciscus Vachonus gratianopolitanus» (G. PARDI, *Titoli dottorali*, cit., pp. 148-149).

<sup>31</sup> A. FRANCESCHINI, *Nuovi documenti*, cit., p. VII. In precedenza si supponeva che la dispersione fosse avvenuta a causa dei disordini provocati dall'arrivo dei Francesi tra la fine del XVIII sec. e l'inizio del XIX (cfr. G. SECCO SUARDO, *Lo Studio di Ferrara a tutto il sec. XV*, ristampa anastatica, Bologna, Forni, 1983, p. 5).

<sup>32</sup> Oltre che alla laurea del «Vachonus», il Nostro intervenne: il 25 settembre 1548 alla laurea in leggi di «Franc. de Gasparis de Sogliano»; il 12 agosto dello stesso anno a quella, sempre in leggi, di «Io. de Maranches, dolanus burgundus» (G. PARDI, *Titoli dottorali*, cit., pp. 150-151 e 152-153).

sti celebri, per ottenere aiuto nelle interminabili controversie che li opponevano alla corte romana o agli altri stati più prossimi, i quali ne minacciavano costantemente sovranità e confini.<sup>33</sup>

Gli stipendi dei lettori erano piuttosto bassi; in compenso grandi introiti derivavano dagli incarichi di corte e dai doni dei principi.<sup>34</sup>

Non fu dunque una cattiva posizione economica che spinse il Cravetta, nell'estate del 1549, a lasciare, improvvisamente, la città e gli incarichi prestigiosi che vi ricopriva. Giuseppe Pardi, nello studio dedicato all'Università ferrarese dei secoli XV e XVI, rileva come un dato normale e ricorrente che i docenti di maggior grido si trattenesero poco, stipulando con i riformatori contratti di breve durata.<sup>35</sup> Nel caso del Cravetta, però, la partenza assomiglia ad una fuga, provocata da ben altri motivi. Le carte superstiti dell'archivio Cravetta tacciono su questo punto. Un biografo saviglianese del giurista, che poté vedere l'archivio nella sua integrità, mette in risalto la salute assai cagionevole di Aimone, la insofferenza al clima umido di Ferrara, l'attenzione fin troppo scrupolosa per la propria salute; e di conseguenza egli ritiene ovvio che, scoppiata un'epidemia di peste,<sup>36</sup> il Cravetta abbia preferito allontanarsi dalla città.<sup>37</sup> Effettivamente nel settembre 1549 Ferrara fu colpita dal contagio, ma il morbo venne presto circoscritto dalle sagge misure delle autorità. Pure Guido Panciroli nel *De claris legum interpretibus* accenna alla peste quale causa della partenza di Cravetta, ma, in primo luogo, menziona una lite insorta tra lui e Ludovico Cato, il quale, forse più favorito dal duca, avrebbe oltraggiato il collega.<sup>38</sup>

La cosa è perfettamente verosimile: va ricordato che il Cravetta,

<sup>33</sup> A. FRANCESCHINI, *Nuovi documenti*, cit., p. XIII.

<sup>34</sup> G. PARDI, *Lo Studio di Ferrara*, cit., pp. 83-84.

<sup>35</sup> «La durata in carica dei lettori dipendeva più dal loro volere che non dalle convenzioni fatte con i Riformatori. Infatti, vediamo che i professori più modesti rimangono per molti anni addetti allo Studio, mentre sono i più valenti e famosi che vi rimangono poco tempo. [...] Pertanto i più celebri stipulavano probabilmente contratti a breve scadenza» (*Ibid.*).

<sup>36</sup> Il contagio, del resto, spaventava chiunque: ad esempio Erasmo da Rotterdam nel 1513 lasciò Cambridge per lo stesso motivo (J. HUIZINGA, *Erasmus*, trad. it., Torino, Einaudi, 1943, p. 27).

<sup>37</sup> C. TURLETTI, *Storia di Savigliano*, III, Savigliano, Bressa, 1883, p. 586. Il Borsetti racconta: «Urbem deinde pestis invasit, quam nonnulli e nefariis hominibus consulto illatam crediderunt, aliis e contra, et verius, plagam hanc Divinae ultioni immediate ascribentibus: Itaque lectorum pauci publice docuerunt» (F. BORSETTI, *Historia*, cit., Pars prima, I, lib. III, pp. 199-200). Cfr. A. FRIZZI, *Memorie*, cit., IV, pp. 348-349.

<sup>38</sup> G. PANZIROLI, *De claris*, cit., lib. II, cap. CLXXX, p. 295. In merito il Pardi ricorda che il Cravetta «osteggiato da Ludovico Cato, si partì adirato da Ferrara» (G. PARDI, *Lo Studio di Ferrara*, cit., p. 121).

austero, rigoroso e corretto nei rapporti personali, fu sempre un uomo un po' difficile per suscettibilità; altri episodi lo videro risentito e contrastato dai colleghi.<sup>39</sup>

Comunque sia, i rapporti tra il Cravetta e la corte di Ferrara non cessarono: la stima dei duchi verso il giurista si mantenne altissima e si manifestò anche in seguito.<sup>40</sup>

Lasciata Ferrara, il Cravetta ripassò le Alpi e tornò a fare l'avvocato a Grenoble, a Chambéry ed Avignone.<sup>41</sup>

<sup>39</sup> «Aimone ... aveva dignità e sentiva quanto valeva, perciò era troppo sensibile alle menome offese ed assai meno magnanimo in virtù di quel che era in giurisprudenza» (C. TURLETTI, *Storia di Savigliano*, cit., III, p. 593).

<sup>40</sup> Il 21 novembre 1561 Alfonso II pregò Aimone, tramite il suo ambasciatore a Torino, di esaminare due importanti questioni in materia di precedenza insorte con i Medici di Firenze. Anche Emanuele Filiberto sollecitò il Cravetta in proposito. Lo scambio delle missive riguardanti le richieste del duca di Ferrara è attestato dal Turletti, il quale poté consultarle, nel secolo scorso, nell'archivio Cravetta di Savigliano (cfr. *Ivi*, pp. 601-602).

Nel luglio 1565 ancora Alfonso II, ricorse al Cravetta per una complicata vertenza nata tra gli Este e la Repubblica di Venezia circa la giurisdizione su Trecenta e altre terre di confine. Il principe si mostrò assai premuroso verso l'antico consigliere del padre scrivendogli con molta deferenza: «Essendo venuti in discorsia il giudice del Ser.mo Dominio ed il mio, i quali per la lite di Trecenta s'erano trasferiti sul luogo, per modo ch'è necessario che si ricorra a V.S. io ho voluto farglielo sapere con la presente, e dirle che avendo gli avvocati dell'una parte e dell'altra un mese di tempo da convenirsene davanti a lei, potrà farmi intendere il luogo dove ella pensa di ritrovarsi al fine di questo termine acciocché io sappia ove io debba mandare i deputati da me in questa causa, e perché essi le renderanno conto con la viva voce dello stato in che la controversia è posta, e si difenderanno abbastanza sopra tutto ciò che sarà necessario, io non le dirò, altro se non che la prego quanto più posso di abbracciare prontamente questo giudizio, con far in ciò quei segni del valor suo che si aspettano dalla molta letteratura e somma integrità che concorrono nella persona di lei: alla quale di tutto cuore m'offro e desidero da Dio ogni prosperità [...] Buon Amico di V.S. il Duca di Ferrara» (Lettera del 12 luglio 1565 pubblicata *Ivi*, p. 609). Ad essa, nel testo del Turletti, segue quella inviata al Cravetta da Giovanni Cornaro, ambasciatore di Venezia a Torino, in cui il diplomatico sollecita l'arbitrato del giurista piemontese per Trecenta (*Ivi*, pp. 603-604). I rapporti degli Este con Venezia sono rievocati da L. CHIAPPINI, *Gli Estensi*, cit., p. 155 sgg.

Alfonso II sottopose un'altra causa al Cravetta nel 1568 (così risultava da una lettera del 28 gennaio 1568 indirizzata dal Cravetta alla moglie, parzialmente pubblicata da C. TURLETTI, *Storia di Savigliano*, cit., p. 604).

Per iniziativa del Prof. Enrico Genta si è potuto prendere visione, nell'ottobre 1990, di quello che rimane dell'archivio Cravetta, oggi custodito nel castello della Salsa, a Marene, presso Savigliano, dove Aimone soleva villeggiare e dove morì. Alla luce dei dati bibliografici e dei sommari inventari reperibili si è proceduto ad una breve ricognizione del materiale esistente; così si è accertata la scomparsa di documenti fondamentali sulla vita e sull'opera del giurista saviglianese. Al barone dott. Giuseppe Guidobono Cavalchini Garofoli - attuale proprietario del maniero ed erede dei conti Cravetta di Villanovetta, attento custode di quanto rimane delle memorie di Aimone - si rinnovano i più vivi ringraziamenti per la generosa collaborazione.

<sup>41</sup> Ad Avignone nel 1552 vide sfumare la possibilità di essere nominato lettore di civile al posto di Emilio Ferretti e ne fu profondamente amareggiato. Tutta la vicenda, narrata dai biografi, è ricostruita nel dettaglio, sulla scorta di documenti originali dell'archivio familiare del Cravetta, da C. TURLETTI, *Storia di Savigliano*, cit., III, pp. 588-589. Si vedano anche: J. V. GRAVINAE *Originum*, cit., I, lib. I, n. CLXXI, p. 174; G. PANZIROLI, *De claris*, cit., lib. II,

Nel novembre 1556 fu chiamato ad insegnare diritto civile a Pavia dove soggiornò quattro anni,<sup>42</sup> fino a quando il duca Emanuele Filiberto non gli impose di tenere gli stessi corsi a Mondovì.<sup>43</sup> La prospettiva di insegnare in una sede di nuova fondazione, priva del minimo prestigio, non piacque punto al Cravetta, che resistette quanto poté, cedendo solo davanti alla minaccia del duca di confiscargli tutti i beni.<sup>44</sup>

Nel 1566 l'Università fu trasferita in Torino<sup>45</sup> ed il Cravetta vi proseguì la docenza con lo stipendio di mille scudi, mentre il Cuiacio suo collega ne percepiva solo seicento.<sup>46</sup> Durante la docenza pavese il Cravetta aveva assistito vittoriosamente la comunità di Savigliano in una causa di diritto feudale sostenuta contro i fratelli Angelo e Gerolamo Porporato, cognati dello stesso Cravetta.<sup>47</sup>

Aimone si spese nel 1569 a Savigliano e fu sepolto nella chiesa

---

cap. CLXXX, p. 295. Il Panciroli sbaglia nel collocare l'episodio di Avignone prima del soggiorno di Ferrara.

<sup>42</sup> J. PARODI *Elenchus privilegiorum, et actuum publici Ticinensis Studii a saeculo nono, ad nostra tempora*, Paviae, s.t., 1753, pp. 72-128-164. Cfr. P. VACCARI, *Storia della Università di Pavia*, Pavia, 1982, p. 128.

<sup>43</sup> Sulla nuova sede universitaria costituita a Mondovì cfr. T. VALLAURI, *Storia delle Università degli Studi del Piemonte*, I, Torino, St. Reale, 1845, p. 152 sgg.; C. BONARDI, *Lo Studio generale*, cit., p. 40 sgg.; S. PRIVANO, *Emanuele Filiberto e le Università di Mondovì e di Torino*, in *Studi pubblicati dalla Regia Università di Torino nel IV centenario della nascita di Emanuele Filiberto*, Torino, Villarboito, 1928, p. 6 sgg.

<sup>44</sup> La resistenza del Cravetta agli imperativi ducali è narrata puntualmente sulla base dei documenti dell'archivio Cravetta da C. TURLETTI, *Storia di Savigliano*, cit., III, pp. 593-599. Il Bonardi, alludendo al soprannome di Emanuele Filiberto, osserva argutamente che «Aimone Cravetta, testa non delle più molli, aveva trovato questa volta una *Testa di ferro*» (C. BONARDI, *Lo Studio generale*, cit., p. 62). Sul Cravetta a Mondovì si veda pure F. RUFFINI, *Matteo Gribaldi Mofa, Antonio Govea e lo Studio generale di Mondovì*, in *Studi pubblicati dalla Regia Università di Torino*, cit., pp. 279-282.

<sup>45</sup> T. VALLAURI, *Storia*, cit., I, p. 210; C. BONARDI, *Lo Studio generale*, cit., p. 149; S. PRIVANO, *Emanuele Filiberto*, cit., p. 16 sgg.; M. CHIAUDANO, *I lettori dell'Università di Torino ai tempi di Emanuele Filiberto (1566-1580)*, in *Studi pubblicati dalla Regia Università di Torino*, cit., p. 37 sgg., ora in *L'Università di Torino dei secoli XVI e XVII*, Università di Torino, Memorie dell'Istituto giuridico, Serie II, Memoria CXLV, Torino, Giappichelli, 1972, p. 57 sgg.; E. BELLONE, *Sul processo fra Torino e Mondovì per il possesso dell'Università degli Stati Sabaudi (1563-1566)*, «Studi Piemontesi», XI, 1982, pp. 327-339.

<sup>46</sup> Cfr. G. C. BURAGGI, *Jacques Cujas professeur à l'université de Turin*, «Nouvelle Revue Historique de droit français et étranger», XXXII, 1908, nota 5, p. 581. M. CHIAUDANO, *I lettori dell'Università*, cit., p. 51 sgg., adesso in *L'Università di Torino*, cit., pp. 88, 95, 98. Un recente contributo sul Cuiacio sta in L. MOSCATI, *Sul codice teodosiano 4-6*, «Rivista di Storia del Diritto Italiano», LXIII, 1990, pp. 457-458.

<sup>47</sup> A. CRAVETTAE *Responsum pro republica Saviliani*, Taurini, apud S. Sylvam, 1556. L'autografo dell'opera si trova nella Biblioteca Apostolica Vaticana, Fondo Patetta, ms. 1640; consta di 24 cc., non numerate, firmate e datate «Saviliani, 28 aprilis 1556».

di S. Domenico<sup>48</sup> ai piedi di un grandioso mausoleo tardo-rinascimentale,<sup>49</sup> su cui è riassunta l'avventura terrena del giurista. E tra le prime parole della lapide si legge «Primum Taurini iura interpretatus / tum Ferrariae ubi et senator». Questo sembra il segno che l'esperienza ferrarese deve aver lasciato nel Cravetta e nei suoi congiunti un ricordo particolarmente vivo e compiaciuto.

La permanenza del Cravetta a Ferrara, seppur breve, non fu infondata. Lo testimoniano le opere maturate negli ambienti, universitario e forense, in cui il giurista piemontese ebbe occasione di esprimere diffusamente e con successo la propria dottrina. Si vuole alludere soprattutto alla *Repetitio rubricae ff. de legatis I* [D. 30. 1.]; alla *Repetitio l. I de legatis I* [D. 30.1. 1.];<sup>50</sup> ed alla *Quaestio in utramque partem super statuto ferrariensi de mulierum indemnitatibus*.

La prima delle due *Repetitiones* e la *Quaestio* trovarono collocazione al termine del *Tractatus de antiquitatibus temporum*, quasi come utile complemento di un testo famoso, stampato più volte, sia durante la vita dell'autore, sia dopo la sua scomparsa. Grazie a questa circostanza editoriale i lavori concepiti a Ferrara furono apprezzati e largamente conosciuti nel contesto giuridico europeo.<sup>51</sup>

Le *Repetitiones* sono opere di scuola, composte per lo Studio fer-

<sup>48</sup> Il corpo del giurista, al termine delle esequie svolte 'more pauperum', fu deposto nella cappella dell'Immacolata Concezione nata per volere del padre del Nostro, Giovanni Cravetta, che riservò il patronato per sé e per i suoi discendenti. Il giurista aumentò le rendite della cappella con donazione del 4 aprile 1560 e, contestualmente, fondò una messa quotidiana perpetua come risulta dal «Somario delle teniture [sic] concernenti la messa quotidiana alla quale sono tenuti li molto reverendi padri di S. Domenico della presente città di Savigliano» in Archivio Cravetta, Marene, senza collocazione. È pure interessante indizio della pietà religiosa del Cravetta una memoria autografia (2 cc.) che elenca minuziosamente quale officatura si debba osservare nella cappella durante le maggiori festività dell'anno liturgico. *Ibid.*, senza collocazione.

<sup>49</sup> La tomba parietale si compone di un alto stilobate su cui è la epigrafe col motto «Cravetta dixit, sat est»; al di sopra si scorge il sarcofago con il giurista togato e giacente sormontato da un arco trionfale. Dopo la soppressione del convento dei Domenicani, avvenuta nel secolo scorso, i conti Cravetta di Villanovetta, discendenti del Nostro, asportarono il monumento ricostruendolo nel loro sontuoso palazzo di Savigliano. Nel 1970, costituito il Museo Civico di Savigliano, il prezioso manufatto trovò collocazione adeguata entro il chiostro dell'ex convento di S. Francesco. Per un profilo puramente descrittivo del mausoleo di Aimone: A. OLMO, *Arte in Savigliano*, Savigliano, L'Artistica, 1987, p. 72.

<sup>50</sup> Le due *Repetitiones* uscirono a Venezia in edizione autonoma nel 1549. Sulla *Repetitio rubricae ff. de legatis I*, terminata il 13 dicembre 1548, cfr. *supra*, nota 18.

La *repetitio l. I de legatis I* si conclude con le parole «Impositus est finis repetitionis huius l. Ferrariae in festo divi Antonij [13 giugno] 1549» (A. CRAVETTAE *Repetitio*, cit., c. 124v).

<sup>51</sup> Sulla ricchezza del materiale dottrinale di area italiana e sulla vasta diffusione delle raccolte consiliari si sofferma M. Ascheri, *Tribunali*, cit., pp. 187-193.

rarese; in esse il docente offre – secondo il noto schema della *repetitio*<sup>52</sup> appunto – l'analisi e l'approfondimento di una norma già oggetto di lezione. Il loro contenuto dimostra, al pari degli altri scritti del Cravetta, una vasta, puntuale conoscenza della dottrina e presenta, talvolta, il richiamo ad esempi di interpretazione lessicale e normativa desunti dalla pratica forense di Francia, evidente ricordo dell'esperienza vissuta olttralpe.<sup>53</sup>

In questa sede è tuttavia più interessante soffermarsi sulla *Quaestio [...] super statuto ferrariensi*. Il termine *quaestio* induce a pensare a quella forma letteraria, espressione del metodo scolastico, in uso, com'è noto, fin dai primi anni dell'insegnamento bolognese. *Pro, contra*, e *solutio* rappresentano, sommariamente, lo schema concettuale entro cui si muove il ragionamento del Cravetta. Il genere della *quaestio*, all'epoca del nostro, veniva usato dai giuristi al fine di raggiungere un'esposizione chiara e convincente del pensiero dottrinale in funzione pratico-didattica.<sup>54</sup> Ad esempio Tiberio Deciani, contemporaneo del Cravetta, segnala acutamente le ragioni che inducevano gli autori legali a preferire le *quaestiones* rispetto ad altre forme espressive.<sup>55</sup>

La *Quaestio [...] super statuto ferrariensi* – lo esprime il titolo stesso – sorge dall'applicazione di una norma statutaria. Di fronte ad un caso pratico abbastanza complesso, il giurista piemontese è ricorso alla struttura della *quaestio* perché essa gli consentiva probabilmente di realizzare una argomentazione teorica vasta e articolata, comprensiva di tutti gli aspetti del tema analizzato.

<sup>52</sup> Sull'argomento per tutti cfr. M. BELLOMO, *Società e istituzioni in Italia dal medioevo agli inizi dell'età moderna*, Roma, Il Cigno, 1993<sup>o</sup>, pp. 435-436; Id., *L'Europa del diritto comune*, Roma, Il Cigno, 1992<sup>o</sup>, pp. 150-151.

<sup>53</sup> Cfr. ad esempio A. CRAVETTAE *Repetitio rubricae ff. de legatis I, Tractatus de antiquitatibus temporum*, Venetiis, apud Bevilacqua, 1565, n. 104, p. 676.

<sup>54</sup> L. LOMBARDI VALLAURI, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, cit., p. 140. Sul tema della *quaestio* cfr. M. BELLOMO, *Società e istituzioni*, cit., p. 434-435.

<sup>55</sup> «Quaestiones qui formant (quod faciunt interpretes) facilem rem aggrediuntur quia in propositione quaestionis tota res perspicitur, et uno solo termino continetur, extra quam vagari non licet, facileque se explicat disputator, numquam propositam excendes materiam, at cum de iure in aliqua causa respondendum est, tametsi et terminis illius causae circumscribantur respondens» (T. DECIANI *Apologia pro iuris interpretibus qui responsa sua edunt*, pubblicata in *Responsorum clarissimi et celeberrimi I.U. consultissimi D. Tiberii Deciani volumen tertium*, III, Venetiis, apud Vassallinum, 1602, cap. XI, n. 8, c. 10r). Il passo è messo in evidenza da L. LOMBARDI VALLAURI, *Saggi sul diritto giurisprudenziale*, cit., p. 140. Per il Deciani si veda: A. MARONGIU, *Tiberio Deciani (1509-1582) lettore di diritto, consulente, criminalista*, «Rivista di Storia del Diritto Italiano», VII, 1934, pp. 134-202, pp. 312-387; E. SPAGNESI, *Deciani, Tiberio*, in D.B.I., XXXIII, Roma, 1987, pp. 538-542.

L'ambiente nel quale nasce la *Quaestio* è quello forense; infatti il Cravetta dice solennemente:

In auditorio consilii iustitiae, scite lateque tractatus fuit casus sequens: super quo et ipse scribere institui ob scribentium multitudinem et varietatem: non solum advocatorum, sed etiam inter nos ipsos consiliarios.<sup>56</sup>

Le parole del giurista avvisano il lettore della notevole importanza della vertenza, tale da interessare appassionatamente, come si deduce dal testo, un po' tutti, avvocati e membri del Consiglio di giustizia, nonché tale da spingere il Cravetta stesso ad esprimere definitivamente il proprio pensiero in merito. Si ha la sensazione che l'intervento del Nostro, nel contesto, voglia proporsi come la soluzione ottimale e più autorevole di questo caso.

Ora è bene accennare al fatto da cui trae origine il caso giudiziario studiato dal Cravetta. La figlia di Tommaso Cavallerini, nobile modenese, conclude un contratto di locazione quinquennale sui beni ricevuti in dote<sup>57</sup> a favore di Antonello Vecchi, anch'egli modenese-

<sup>56</sup> A. CRAVETTAE *Quaestio in utramque partem super statuto ferrariensi de mulierum indemnitatibus*, in *Tractatus*, cit., p. 553. Il Cravetta apparteneva sia al Consiglio di giustizia, sia al Consiglio segreto; sul punto cfr. *supra*, nota n. 29.

<sup>57</sup> A. CRAVETTAE *Quaestio*, cit., p. 553. Menzionando l'avvenuta stipulazione del contratto, il Cravetta si limita a ricordare che è avvenuta sulla base di C. 5. 12. La attività negoziale della Cavallerini appare in contrasto col sistema del diritto comune, il quale, com'è noto, assegnava al marito l'amministrazione dei beni dotali; in conseguenza la giurisprudenza teneva un atteggiamento favorevole al maschio, togliendo alla moglie qualunque partecipazione alla cura del patrimonio familiare (comprensivo pure della dote). Il pensiero di Baldo riassume in pieno l'orientamento prevalente: «dos est in dominio mariti etiam filiifamilias» (BALDI DE UBALDIS *Tractatus notabilis singularis et utilis de dotibus et dotatis mulieribus et earum iuribus et privilegiis*, Pars septima, n. 2, p. 86, pubblicato in *De dote Tractatus*, Venetiis, apud M. Rubinum, 1571).

Per i problemi generali circa la gestione della dote in età intermedia cfr. P. S. LEICHT, *Storia del diritto italiano. Il diritto privato*, II, Milano, Giuffrè, 1960, pp. 213-217. Una trattazione analitica ed esauriente degli aspetti connessi al regime dotale è svolta da M. BELLOMO, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra coniugi. Contributo alla storia della famiglia medievale*, Ius nostrum, Studi e testi pubblicati dall'Istituto di Storia del diritto italiano dell'Università di Roma, 7, Milano, Giuffrè, 1961; in particolare, sul «dominium rei dotalis» cfr. le pp. 70-129, Id., *Dote*, in *Enciclopedia del diritto*, XIV, Milano, 1965, pp. 8-32.

Alcuni importanti problemi di diritto in materia di dote, ricorrenti nell'area subalpina al tempo del Cravetta, sono ricordati da G. S. PENE VIDARI, *Dote, famiglia e patrimonio fra dotrina e pratica in Piemonte*, in *La famiglia e la vita quotidiana in Europa dal '400 al '600. Fonti e problemi*, Ministero per i beni culturali e ambientali, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 4, Roma, 1986, pp. 113-121. Nel caso riportato dal Cravetta la donna Cavallerini è obbligata ad osservare lo statuto di Ferrara. È importante rilevare che, nell'interpretazione locale dello Statuto, si tendeva a deviare dal regime costante del *ius commune* e pertanto sembra che a Ferrara fosse consentito alla figlia di disporre liberamente dei suoi beni. Cfr. H. FIGANTI *Ad Statuta Ferrariae lucubrationes*, II, Ferrariae, Pomatelli, 1694, n. 16, p. 135.

se.<sup>58</sup> Lo statuto di Ferrara sanciva che per la validità dei contratti stipulati da donne fosse necessario l'intervento ed il consenso del genitore oppure, in mancanza, dei più prossimi consanguinei maschi. La disposizione si trovava nel libro secondo dello Statuto, contenente le norme sui contratti, sotto la rubrica *de indemnitatibus mulierum*<sup>59</sup> ed era anche presente in numerosi altri statuti italiani.<sup>60</sup> Essa si ispirava al principio di tutelare la donna da inganni altrui ma in effetti intendeva limitare la sua capacità in vista del *favor agnationis*, cioè per la conservazione, a vantaggio dei maschi, del patrimonio familiare che si riteneva minacciato dalla inesperienza e dalla passionalità muliebre.<sup>61</sup> Ancora le Costituzioni Modenesi di Francesco III contempleranno la stessa statuizione.<sup>62</sup>

<sup>58</sup> Il locatario doveva essere forse un affine della Cavallerini, poiché al Pasini Frassoni, genealogista e studioso della nobiltà estense, risulta che l'unica figliola di Tommaso Cavallerini ha sposato Bernardino Vecchi (F. PASINI FRASSONI, *Dizionario storico-araldico dell'antico Ducato di Ferrara*, ristampa anastatica [Bologna, Forni, 1969], p. 700).

<sup>59</sup> *Statuta provisiones et ordinamenta magnificae civitatis Ferrariae nuper reformata*, Ferrariae, 1534, lib. II, cc. 63v-65r. Questa edizione dello Statuto presentò due novità di rilievo rispetto alle precedenti: il duca Ercole II - regnante a Ferrara al tempo del soggiorno del Cravetta - volle estesa la normativa statutaria ferrarese a tutte le terre dello Stato nel caso di lacune del diritto locale (cfr. *Statuta*, cit., c. senza numerazione posta al termine della «tabula» contenente l'indice). La disposizione, motivata dal rango di capitale in cui era tenuta Ferrara rispetto a Modena, fu revocata dal duca Ercole II già nel 1536 (G. RUBBIANI BAGGIO, *Per una classificazione delle fonti estensi*, in *Studi in onore di Ugo Gualazzini*, Università di Parma. Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, 49/3, III, Milano, Giuffrè, 1986, pp. 147-148).

La seconda novità fu l'accettazione dello statuto ad opera del clero (L. MARINI, *Lo Stato estense*, cit., 1984, pp. 61-62).

<sup>60</sup> P. S. LEICHT, *Storia del diritto italiano*, cit., I, p. 99.

<sup>61</sup> La norma teoricamente si proponeva di tutelare la donna, ma di fatto non aveva altro scopo che quello di escluderla dalla gestione dei beni familiari.

Sulla capacità giuridica nella dottrina dei secoli XVI e XVII si veda P. CAPPELLINI, «*Status*» *accipitur tripliciter*. *Postilla breve per un'anamnesi di capacità giuridica e sistema del diritto romano attuale*, in *Studi in memoria di Mario E. Viora*, Biblioteca della Rivista di Storia del diritto italiano, n. 30, Roma, 1990, p. 85 sgg.

Specificamente, riguardo alla capacità giuridica della donna, si vedano: G. SALVIOLI, *Storia del diritto italiano*, Torino, Utet, 1930<sup>9</sup>, pp. 347-353; M. BELLOMO, *La condizione giuridica della donna in Italia. Vicende antiche e moderne*, Roma, ERI, 1970, p. 30; G. S. PENE VIDARI, *Ricerche sul diritto agli alimenti. L'obbligo ex lege dei famigliari nei giuristi dei secc. XII-XIV*, Università di Torino, Memorie dell'Istituto Giuridico, Serie II, Memoria CXLIV, Torino, Giappichelli, 1972, p. 455; Id., *Dote, famiglia e patrimonio*, cit., pp. 111 sgg. Un quadro d'insieme della famiglia nell'età rinascimentale è tracciato da G. VISMARA, *Scritti di storia giuridica*, 5. *La famiglia*, Milano, Giuffrè, 1988, pp. 34-37.

La dottrina dominante al tempo del Cravetta approvava la limitazione della capacità negoziale delle donne; ad esempio il Deciani asseriva: «*Statuta quae in contractibus mulierum requirunt consensum propinquorum habent in se naturalem rationem, quia mulieres multis deceptionibus patent [...] haec statuta esse aequissima quia mulieres facillime seducuntur*» (T. DECIANI *Responsorum*, cit., [...] *volumen tertium*, III, responsum XXXIII, n. 9, c. 77r).

<sup>62</sup> *Codice di leggi e costituzioni per gli Stati di Sua Altezza Serenissima*, I, Modena, Società tipografica, 1771, lib. II, tit. IV, n. IX, p. 190.



Nella fattispecie il Cavallerini, padre vivente di colei che stipula il contratto, presta il consenso richiesto non personalmente, come esige lo statuto, ma «per nuntium specialem» (il suo unico figlio maschio) ed in aggiunta si obbliga, ipotecando i suoi beni, a rispettare gli accordi negoziali sorti tra la figlia ed il Vecchi.<sup>63</sup>

Poco dopo la Cavallerini muore; il padre le succede come erede.<sup>64</sup> Infatti secondo il diritto comune, la dote doveva essere restituita al padre che l'aveva costituita; in particolare gli immobili andavano riconsegnati subito.<sup>65</sup> Nel caso in esame però esiste il contratto di locazione; ecco che il Cavallerini, nelle parole del Cravetta «egit ad annulationem dicti contractus coram magnifico domino procuratore generali<sup>66</sup> illustrissimi Ducis Ferrariae, qui pronuntiavit contractum nullum de consilio magnifici domini consultoris camerae<sup>67</sup>. A qua sententia fuit appellatum ad excellentiam ducalem: et commissa causa memorato domino procuratori generali decidenda tamen de

<sup>63</sup> A. CRAVETTAE *Quaestio*, cit., p. 553.

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> Il Cravetta non segnala la presenza di figli; secondo l'interpretazione dottrinale più seguita in questo caso la dote doveva essere restituita dal coniuge superstite: cfr. P. S. LEICHT, *Storia del diritto italiano*, cit., I, pp. 218-219; M. BELLOMO, *Ricerche sui rapporti patrimoniali*, cit., p. 192, pp. 201-205; *Id.*, *Dote*, cit., pp. 25-27.

Esisteva ancora la possibilità di un impegno espresso alla restituzione da parte del marito a favore del padre o di terzi; ad esempio Costantino Rogerio asseriva: «si intervenerit aliqua stipulatio, tunc standum est conventioni. Cessante vero stipulatione, tunc, si filia mortua sit sine liberis, res est clara, quod dos revertitur ad patrem» (C. ROGERII *Tractatus de dote*, in *De dote tractatus*, cit., § 18, n. 1, p. 424).

Si esprimeva nello stesso modo Rolando Dalla Valle: «quia dotans potest providere de restitutione dotis, prout vult et cui vult: unde potest pacisci quod ista dos restitatur sibi vel extraneo, vel remaneat penes maritum» (R. A. VALLE, *Quaestiones de lucro dotis*, in *De dote tractatus*, cit., Quaestio XXVIII, n. 2, p. 462). Sul Dalla Valle, insigne giurista di Casale Monferrato, cfr. G. MORANO, *Catalogo degli illustri scrittori di Casale, e di tutto il Ducato di Monferrato*, Asti, Pila, 1771, p. 41.

La dottrina degli interpreti dello Statuto di Ferrara si mostrava favorevole alla restituzione della dote al padre: cfr. H. FIGANTII *Ad Statuta Ferrariae*, cit., I, n. 21, p. 500.

<sup>66</sup> Il procuratore generale si potrebbe ipoteticamente identificare in uno dei fattori addetti alla Camera ducale. Infatti i fattori erano dei procuratori del principe in materia economico-finanziaria, i quali potevano svolgere le loro funzioni solo dopo aver ricevuto un apposito «instrumentum procurationis» da parte del duca. Cfr. E. MANENTI, *Lo spazio amministrativo centrale. Un'indagine sulla struttura della Camera Marchionale poi Ducale estense a Ferrara*, in *La corte e lo spazio: Ferrara estense*, a cura di G. Papagno e A. Quondam, Centro Studi «Europa delle corti» / Biblioteca del Cinquecento, 17, I, Roma, Bulzoni, 1982, pp. 109-114. In merito si veda anche M. CATTINI - M. A. ROMANI, *Le corti parallele: per una tipologia delle corti padane dal XIII al XVI secolo*, in *La corte e lo spazio*, cit., I, p. 71.

<sup>67</sup> La Camera, «intesa come amministrazione economica e finanziaria, fu il più vecchio ufficio in cui si concretò la gestione del potere da parte degli Estensi» (E. MANENTI, *Lo spazio amministrativo*, cit., p. 109). Nell'organico della Camera spiccava, oltre ai fattori ed al sindaco, il consultore, consigliere dei fattori e curatore della cause camerale (*Ivi*, p. 115).

consilio alterius consultoris, id est magnifici consilii iustitiae,<sup>68</sup> quaeritur an bene vel male fuerit iudicatum per primum dominum consultorem».<sup>69</sup>

A questo punto della vertenza il Cravetta esamina il caso ed è costretto a riconoscere che, «prima fronte» le tesi addotte dal Cavallerini *sembrano* giuste perché: il Cavallerini ha prestato il consenso per procuratore e non personalmente, come richiesto dallo statuto; il diritto del locatario non pare confermato dalla successione ereditaria a favore del padre, in quanto questi, col suo consenso, non si è obbligato ad osservare il contratto: «aliud est contrahere, aliud contrahenti consentire».<sup>70</sup> A nulla vale che il Cavallerini abbia ipotecato i suoi beni a garanzia dell'esecuzione dell'atto, perché tali accordi negoziali sono sottoposti alla tacita condizione che l'atto principale — quello stipulato dalla figlia col consenso paterno —, sia valido;<sup>71</sup> infine la norma statutaria va considerata «favorabilis» e dunque estensibile pure all'obbligazione accessoria del genitore.<sup>72</sup>

Terminati gli argomenti a sostegno della sentenza già emanata, il Cravetta afferma seccamente: «Sed praemissis non obstantibus, quae vere non obstant, contrarium puto de iure verius: quod imo male, contra ius et aequitatem fuerit iudicatum, et quod noceat consensus ipsi patri».<sup>73</sup>

Il giurista piemontese nel rovesciare la costruzione giuridica precedente parte dalla considerazione che solo il Cavallerini ha agito dolosamente; questi non può sostenere l'invalidità del contratto di locazione per un vizio nella prestazione del consenso da parte sua. Infatti il Cravetta rileva che il negozio era valido, all'inizio, proprio nei confronti del padre consenziente, atteso che il Cavallerini aveva

<sup>68</sup> Il *Consilium iustitiae* esercitava funzioni giudiziarie nei casi riservati al principe e come organo di appello per tutti i tribunali inferiori. Contro le sue pronunce non era ammesso alcun appello ulteriore (W. L. GUNDERSHEIMER, *Ferrara. The Style*, cit., pp. 143-144). Sulla composizione del *Consilium* e sulle altre attività cfr. *supra*, nota 29.

<sup>69</sup> A. CRAVETTAE *Quaestio*, cit., p. 554.

<sup>70</sup> *Ivi*, nn. 3-4, p. 555.

<sup>71</sup> *Ivi*, nn. 5-6, pp. 555-556.

<sup>72</sup> «Statutum Ferrariae de Indemnitatibus mulierum videtur favorabile, editum in favorem mulierum contra dolosos et fraudatores ne mulieres imbecillioris consilii decipiantur. Nam dispositio quae fit ad obviandum fraudibus, dicitur favorabilis, et late debet interpretari» (*Ivi*, n. 8, p. 556). Cfr. H. PIGANTII *Ad Statuta Ferrariae*, cit., I, n. 1, p. 405, dove le tesi del Cravetta sono espressamente citate e la *Quaestio* è indicata come *Tractatus de indemnitatibus mulierum*.

<sup>73</sup> A. CRAVETTAE *Quaestio*, cit., n. 10, p. 557.

ipotecato i suoi beni e si era espressamente impegnato a non violare il contratto.<sup>74</sup>

Nella sua operazione concettuale il Cravetta tende ad aumentare la portata del *ius commune* rispetto al *ius proprium*; in tale senso egli si spinge a valutare la norma statutaria nella luce apparentemente più benigna per la donna: infatti il giurista ricorda «licet vitietur contractus locationis, per statutum in favorem mulieris, non aequè vitietur in favorem patris consentientis, et obligantis bona propria: cum statutum editum fuerit solum in favorem mulieris, et illa annullatio fiat iure speciali».<sup>75</sup> E per completare il proprio ragionamento, il Nostro, conformemente all'opinione dominante nella dottrina,<sup>76</sup> sostiene

quod statutum debet intelligi secundum ius commune, ut minus illud corrigat, quam sit possibile [...] nam leges communes se extendunt ad statuta: et ideo dicitur quod statuta recipiunt interpretationem passivam a iure communi.<sup>77</sup>

Perciò il Cravetta rifiuta qualunque estensione della portata della disposizione statutaria;<sup>78</sup> in questa interpretazione dello statuto di Ferrara sta, secondo il Nostro, la chiave per risolvere la vertenza nel modo più equo. Il contratto in discussione 'potrebbe' essere nullo - in quanto stipulato senza l'osservanza delle forme prescritte -, «propter fragilitatem et imbecillitatem consilii mulierum», nei confronti della figlia del Cavallerini. Ma ciò non vale per i maschi, esclusi dalla

<sup>74</sup> *Ivi*, nn. 29-30, pp. 569-570.

<sup>75</sup> *Ivi*, n. 19, p. 562.

<sup>76</sup> Cfr. F. CALASSO, *Medioevo del diritto. I. Le fonti*, Milano, Giuffrè, 1954, p. 493.

<sup>77</sup> A. CRAVETTAE *Quaestio*, cit., n. 25, p. 566. Il pensiero dei Commentatori - cui il Cravetta aderisce totalmente - è riassunto dal Deciani: «Statuta debent ita interpretari, ut minus laedant ius commune quam fieri potest» (T. DECIANI *Responsorum*, cit., [...] *volumen primum*, 1, responsum LIII, n. 30, c. 269<sup>v</sup>); e dal Dalla Valle: «Statutum recipit interpretationem praesertim ut minus derogetur iuri communi quam sit possibile» (R. A. VALLE *Quaestiones*, cit., *Quaestio XXIX*, n. 3, p. 463). Sul problema cfr. la vasta analisi di M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Università di Macerata, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, Seconda serie, 1, Milano, Giuffrè, 1969, in particolare pp. 461 sgg.

<sup>78</sup> A. CRAVETTAE *Quaestio*, cit., n. 51, p. 581. Cfr. T. DECIANI *Responsorum*, cit., [...] *volumen secundum*, II, responsum IX, n. 6, c. 43r. «Il sistema del diritto comune offriva possibilità larghissime (...) e largamente colte ed utilizzate ad ogni fine, di ridurre, circuire, svuotare norme locali avvertite come arbitrarie od ingiuste, o comunque scomode, richiamandosi alla cerchia superiore e onnicomprensiva dei *libri legales* e della dottrina sviluppatasi sul loro tronco» (A. PADOA SCHIOPPA, *Sul ruolo dei giuristi nell'età del diritto comune: un problema aperto*, in *Il diritto comune e la tradizione giuridica europea*, Università degli Studi di Perugia, Annali della Facoltà di Giurisprudenza, Nuova serie, n. VI/1, Perugia, Libreria Universitaria, 1980, nota 5, p. 157).

formula della disposizione, esclusi in tal caso da una tutela statutaria espressa.<sup>79</sup> La «ratio nullitatis» efficace per la figlia non si deve applicare al padre, tanto più che proprio il comportamento di questi ha provocato la nullità dell'atto. «Ex culpa sua lucrari quis non debet».<sup>80</sup> Rispetto poi al Cavallerini, in nessun caso il contratto può essere invalido, perché, oltre a quel consenso prestato «per procuratorem» e non personalmente – consenso inefficace limitatamente all'obbligazione della figlia –, il Cavallerini ha aggiunto ben altro. Infatti egli ha scritto insieme al figlio alcune lettere, prodotte nel giudizio, con le quali corroborava le promesse. In proposito il Cravetta riferisce certe frasi in volgare, desunte dagli atti processuali, che confermano le sue asserzioni. Il Nostro insinua anche, duramente, che il vero ispiratore della lite sia stato il figlio del Cavallerini e non il padre, da tempo infermo nella propria abitazione.<sup>81</sup>

Nella *Quaestio* come nelle altre opere, il Cravetta si esprime da classico esponente del *mos italicus*, attento alla lezione dei più autorevoli predecessori e dei contemporanei. L'autore maggiormente citato è Bartolo, seguito da Baldo, Paolo di Castro, Filippo Corneo, Francesco Sannazzari della Ripa e Felino Sandeo. Stupisce un poco che Gian Francesco Corti *junior*, di cui il Cravetta fu allievo molto affezionato e del quale perciò conobbe a fondo le opinioni, venga citato una sola volta.

Il giurista piemontese per cultura e per tecnica giurisprudenziale si colloca pienamente nella tradizione dei Commentatori; egli compie le sue elaborazioni concettuali non seguendo pedissequamente la *communis opinio*, bensì rilevandola e valutandola criticamente alla luce della propria rigorosa coscienza di pratico. Il Cravetta si conferma, in questo saggio di interpretazione statutaria, un giurista consapevole del suo impegno intellettuale, fautore della validità metodologica del *mos italicus* e, contemporaneamente, ben conscio della crisi dell'interpretazione tradizionale e della decadenza delle scuole giuridiche ita-

<sup>79</sup> Insomma il Cravetta riconosce che nella fattispecie – secondo il diritto stabilito dallo statuto – viene «tutelata» la donna, non l'uomo o il patrimonio dell'uomo. Per questo, in base alla *ratio*, lo statuto non estende la propria efficacia oltre il caso espressamente previsto.

Del resto non si potrebbe nemmeno aumentare la portata dello statuto dato che il diritto comune – per la vicenda del Cavallerini – non ammette l'annullamento del contratto.

Dunque il Cravetta teorizza – nella *Quaestio* – su due piani: quello del diritto statutario e quello del *ius commune*, riuscendo a conciliare entrambi per risolvere il caso.

<sup>80</sup> A. CRAVETTAE *Quaestio*, cit., n. 54, pp. 582-583.

<sup>81</sup> *Ivi*, n. 29, p. 570.

liane. Non è casuale infatti che i segnali di questo atteggiamento emergano vistosamente proprio nel *Tractatus de antiquitatibus temporum* alle cui edizioni la *Quaestio* ferrarese è stata sempre significativamente unita; se il Cravetta nel testo del *Tractatus* lancia spesso i suoi strali contro la cattiva amministrazione della giustizia o contro colleghi disonesti e ignoranti<sup>82</sup> – e non appare troppo originale sotto tale profilo – in un passo molto suggestivo ribadisce il valore metodologico dell'interpretazione tradizionale, ma ne denuncia, in maniera anche violenta, la cattiva applicazione e la superficialità da parte di coloro che considerano soltanto l'*auctoritas* di questo o di quel giurista, senza apprezzare però i contenuti ed i valori presenti nei testi.<sup>83</sup>

Vi è insomma nel Cravetta l'aspirazione profonda alla rivalutazione del ceto dei giuristi, a cui sembra domandare maggiore vigilanza e coscienza critica, insieme a un superiore sforzo nei ragionamenti e negli apprezzamenti svolti su un patrimonio dottrinale prezioso che rischia di essere compromesso dall'incapacità e dall'assenza di professionalità e di onestà intellettuale e morale di molti.

In questa atmosfera, che rispecchia la cultura e la mentalità del Nostro, va inquadrata la soluzione suggerita, per così dire, al Consiglio di giustizia di Ferrara; una soluzione, una proposta tale da apparire un po' sconcertante e piuttosto sgradevole per i promotori della lite. Nella causa promossa dal Cavallerini, la sentenza di primo grado favorisce il nobile padre e quel figlio che agisce nell'ombra, mentre sono in gioco grossi interessi patrimoniali di famiglie potenti per ricchezze ed alleanze parentali. Il Cravetta va controcorrente, si disinteressa della situazione sociale locale, non ignora lo statuto, ma se ne serve per capovolgere la situazione ed accusare, anche con energia, i

<sup>82</sup> «Reperio quod doctores legendo magis nituntur veritati, quam consulendo: quia in lectura cessat affectio et cupiditas aeris: cuius libido, vel quot mortalium animas ad inferos protrahit? in qua ipsa re minus excusationi habent viri doctores, qui saeculi huius bona caduca esse non ignorant» (A. CRAVETTAE *Tractatus*, cit., Pars prima, n. 47, p. 54); «Neque enim scientia hac nostra ex animi affectibus uti debemus, aut aeris cupiditate, aut amicorum vel propinquorum affectione aut potentiorum formidine [...] Quod si doctores omnes ad unam veritatis viam adirent, non tot tantaeque opiniones, aut contradicendi aut gloriae studio philosophiae huius moralis decus deturpatum haberent» (*Ivi*, Pars prima, n. 34, p. 97).

<sup>83</sup> «Ex quibus vides, quod licet plerique multitudinem scriptorum hodie devoveant, instar languentis stomachi, cui ciborum displicet apparatus: numquam tamen declarandi necessitas tanta fuit, quantum interim videmus. Plerique enim vel iudicum vel advocatorum, ut primum vident decisionem aliquam doctoris alicuius maxime celebris nominis, non ab ea sanctum putant discedere. Sed scribentis auctoritas numquam tantam fuerit, quin rationes iuris procellant [...] Fieri enim potest, quod unus longe minoris scientiae et auctoritatis, in aliquo superet plures et maioris auctoritatis et scientiae [...] quod rationes metiri debemus propter seipsas, et non proferentis auctoritate» (*Ivi*, Pars tertia, n. 14, p. 273).

Cavallerini e i loro atti che egli denuncia come una vergognosa speculazione.

Il Cravetta vuole l'assoluto rispetto del contratto garantito; tale è, secondo la tradizione romanistica, la sola via per rendere davvero giustizia, tutelare il diritto e la verità senza legittimare mala fede e lucri illeciti. Il giurista subalpino nella sua interpretazione dello statuto cerca di ridurne la portata, riconsiderandolo secondo gli schemi ed i principi del diritto comune.

Compiendo questa operazione, fondata sul *ius commune*, sul sistema tradizionale, egli è senz'altro consapevole di difendere la professionalità dei giuristi e, al tempo stesso, di salvaguardare l'indipendenza ed il prestigio del ceto cui appartiene.<sup>84</sup> In conclusione si può osservare che la coerenza del Cravetta e la sua fermezza nei confronti del Cavallerini probabilmente gli procurarono una certa ostilità nei due centri del Ducato,<sup>85</sup> Ferrara e Modena; se non si sa nulla della sentenza emanata dal Consiglio di giustizia, tuttavia è interessante notare che il giurista piemontese ha pubblicato e diffuso il proprio intervento in maniera da farlo conoscere nel modo più ampio possibile. E non è da escludere che la risonanza della *Quaestio*, qualunque sia stata la scelta dei giudici, possa anche aver contribuito alla decisione del Cravetta<sup>86</sup> di lasciare, per sempre, la città di Ferrara e la sua Università.

<sup>84</sup> Sull'attività didattico-professionale e sul prestigio dei giuristi durante l'età delle signorie, cfr. M. BELLOMO, *Personaggi e ambienti nella vicenda storica del diritto comune*, in *Il diritto comune e la tradizione giuridica europea*, cit., pp. 46-47.

<sup>85</sup> Il Cravetta agiva nel Consiglio di giustizia, dunque su incarico del principe; può darsi che il duca abbia approvato la soluzione del giurista piemontese, estraneo alle vicende sociali di Ferrara e dunque meglio qualificato a risolvere le controversie insorte, come nel caso in esame, tra i ceti dirigenti. Come nota il Padoa Schioppa «vediamo frequentemente, nell'età delle signorie e dei principati e più tardi nell'età delle riforme, il principe avvalersi di giuristi locali o forestieri di sua fiducia, talora estranei all'oligarchia dominante e non di rado perseguitati per suo mandato... una politica del diritto in contrasto non soltanto con gli interessi del patriziato... ma talora anche con quelli, non sempre coincidenti con i primi, favoriti dal ceto forense locale» (A. PADOA SCHIOPPA, *Sul ruolo dei giuristi*, cit., p. 162).

<sup>86</sup> Il Cravetta del resto «era fermo nelle risoluzioni; e quando trattavasi di manifestare un suo sentimento, nessuno fermavalo dall'espone la verità; foss'ella stata contraria al suo principe stesso» (C. NOVELLIS, *Biografia*, cit., p. 72).

*Estratto dal volume*

« IN SUPREME DIGNITATIS ... »

PER LA STORIA  
DELL'UNIVERSITÀ DI FERRARA  
1391-1991

A cura di  
PATRIZIA CASTELLI